

**CONVENZIONE**

**PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21  
"INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI  
NONCHE' LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"**

**TRA**

La Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata “Regione”) con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 P. IVA 02392630279, rappresentata da Annalisa Bisson, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, presso la quale elegge domicilio

**E**

Il Consiglio d'Europa con sede legale a Strasburgo - Francia (di seguito denominato “beneficiario”), rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce in questo atto nella veste di \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta

di seguito definiti “Le parti”

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile” all’art. 7 prevede il sostegno da parte della Regione del Veneto alle attività della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, definita anche “Commissione di Venezia”. Per detta finalità, il comma 2 del citato art. 7 stabilisce che la Regione contribuisca all’organizzazione delle riunioni a Venezia della Commissione;
- l’art. 6 dello Statuto della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto prevede la messa a disposizione da parte della Regione del Veneto di una sede a Venezia per lo svolgimento dell’attività dell’organo, con assunzione a carico della Regione medesima di parte delle spese relative al Segretariato locale e al funzionamento della suddetta sede.
- con nota prot. n. 165457 del 11.04.2022 il Consiglio d’Europa ha trasmesso alla Regione del Veneto il Progetto VC 2330 denominato “Venice Commission action to promote the development of democratic institutions based on respect for the rule of law and human rights”;



60aa5b36



- con nota prot. n. 43317 del 31.01.2022 il Consiglio d'Europa ha chiesto alla Regione del Veneto la consueta collaborazione finanziaria ed organizzativa per la realizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione a Venezia per l'anno 2022 per lo svolgimento delle quattro sessioni ordinarie con la previsione di n. 16 giornate di lavoro, incluse quelle necessarie per l'allestimento degli ambienti destinati ad ospitare le riunioni della Commissione, che per consuetudine si tengono presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista;
- La Regione del Veneto intende contribuire finanziariamente alla realizzazione del progetto, attraverso il conferimento di una somma pari a € 45.000,00 per il sostegno di quota parte delle spese relative all'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia nell'anno 2022 nell'ambito del progetto in questione;
- Il Consiglio d'Europa intende accettare e gestire il contributo, concesso dalla Regione del Veneto, in conformità con le regole organizzative e contabili che disciplinano il funzionamento del Consiglio d'Europa e con le regole stabilite in questa Convenzione

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (Premessa)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto della Convenzione)**

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina delle modalità di conferimento ed erogazione da parte della Regione di una somma pari a € 45.000,00, concessa con deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, finalizzata alla copertura di quota parte delle spese relative all'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia nell'anno 2022 nell'ambito del progetto VC 2330 denominato "Venice Commission action to promote the development of democratic institutions based on respect for the rule of law and human rights".

#### **Art. 3 (Durata)**

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, data di adempimento delle obbligazioni ivi previste.

#### **Art. 4 (Finanziamento e spese ammissibili)**



60aa5b36



Il Regione si impegna a finanziare il sostegno di quota parte delle spese relative all'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia per l'anno 2022 nell'ambito del progetto di cui all'art. 2, per un importo massimo di 45.000,00 euro (quarantacinquemila/00).

Le attività della presente convenzione si concluderanno entro il 31 dicembre del 2022.

Per lo svolgimento delle quattro sessioni ordinarie sono previste in totale n. 16 giornate di lavoro, incluse quelle necessarie per l'allestimento degli ambienti destinati ad ospitare le riunioni della Commissione che si terranno presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Verranno considerate ammissibili le spese inerenti all'attività logistico/organizzativa delle riunioni della Commissione a Venezia.

#### **Art. 5 (Modalità di erogazione)**

La somma conferita sarà erogata dalla Regione in due tranche, con le seguenti modalità:

-€ 22.500,00 previa sottoscrizione della presente convenzione e presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario entro il 29 luglio 2022;

-€ 22.500,00 su presentazione di domanda da parte del beneficiario dopo la conclusione delle attività oggetto del contributo.

#### **Art. 6 (Rendicontazione)**

Il Consiglio d'Europa presenterà una relazione finale a copertura dell'intero periodo di utilizzo del contributo. Tale relazione, certificata dal Project Manager, consisterà in una parte narrativa volta ad illustrare, in particolare, i risultati raggiunti, i mezzi utilizzati e di una parte contabile, certificata dal Tesoriere del Consiglio d'Europa, indicante i fondi ricevuti per il finanziamento del progetto e le spese sostenute per la sua realizzazione. Tale relazione includerà una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per l'organizzazione delle sessioni plenarie della Commissione a Venezia.

#### **Art. 7 (Revoca)**

Qualora la Regione o il beneficiario non adempiano, senza alcuna giustificazione, ad uno qualsiasi dei loro obblighi essenziali ai sensi della presente Convenzione, l'altra parte può recedere dalla presente Convenzione notificando un preavviso scritto di un mese e senza essere tenuta al pagamento di un indennizzo.

Se, per ragioni al di fuori del ragionevole controllo del Consiglio d'Europa, diventa impossibile o estremamente difficile proseguire l'attuazione del progetto, il Consiglio d'Europa può risolvere la presente Convenzione, senza preavviso e senza corrispondere alcun compenso.



60aa5b36



In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dei paragrafi precedenti, il Consiglio d'Europa rimborserà il saldo del contributo, nella misura non utilizzata per l'esecuzione del progetto né impegnata per spese che il Consiglio d'Europa non può ragionevolmente disimpegnare.

**Art. 8 (Riservatezza)**

La Regione e il beneficiario si impegnano a mantenere la piena riservatezza sulle relazioni, sui documenti e su ogni informazione scambiata in attuazione della presente Convenzione.

**Art. 9 (Emendamenti)**

La presente Convenzione può essere modificata o integrata solo a seguito di accordo scritto tra le parti.

**Art. 10 (Comunicazioni tra le parti)**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 11 (Obblighi di informazione)**

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 12 (Visibilità)**

Il beneficiario si impegna a dare evidenza al finanziamento ricevuto dalla Regione nei materiali pubblicitari relativi al progetto.

**Art. 13 (Controversie)**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse e a non ricorrere ad alcun procedimento giudiziario. Laddove non sia possibile risolvere le controversie amichevolmente tramite negoziazioni in buona fede, le stesse saranno sottoposte a decisione da parte di un collegio arbitrale. Il Consiglio d'Europa riconosce la città di Venezia come luogo di arbitrato e l'Inglese come lingua dell'arbitrato.

**Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)**

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati.



**Art. 15 (Sottoscrizione, registrazione)**

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, a pena di nullità, e sarà registrata in caso d'uso.

**Art. 16 (Disposizione generale)**

Nessuna disposizione della presente Convenzione o ad essa relativa può essere considerata una rinuncia a qualsiasi privilegio e immunità di cui godono il Consiglio d'Europa e il suo personale.

**Art. 17 (Clausola finale)**

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 17 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

La presente Convenzione viene sottoscritta in due originali, entrambi in lingua inglese.

**Per la Regione del Veneto**

**Per il Consiglio d'Europa**

.....

(firmato digitalmente)

.....

(firmato digitalmente)

